

R.R. 19 luglio 2021, n. 2 .

**Modifica al regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5
(Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma
collettiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1
luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione
della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))**
(Bollettino Ufficiale n. 19, del 28.07.2021)

Art. 1.

*(Inserimento di articolo nel regolamento regionale 31
maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale
in forma collettiva ai sensi dell'articolo 35 della legge
regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo
venatorio)))*

1. Dopo l'articolo 12 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)) e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 12 bis

(Norma transitoria)

1. Il processo di rinnovo della zonizzazione da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, a seguito dell'approvazione del piano faunistico-venatorio con deliberazione del Consiglio regionale 24 maggio 2021, n. 7, è portato a termine dagli A.T.C./C.A. entro l'avvio della seconda stagione venatoria nella quale è data attuazione a tale piano.”.